

Alberto Fabbri

## NOTE SUL PROFILO GIURIDICO DELLE CONGREGAZIONI RELIGIOSE IN ITALIA E TITOLARITÀ DEL POSSESSO DEI BENI TRA OTTO E NOVECENTO. LA SITUAZIONE A PESARO\*

SOMMARIO: 1. La legislazione ecclesiastica italiana ed i suoi profili sulle congregazioni religiose. – 2. Le soluzioni adottate dalle congregazioni. – 3. Il caso di Pesaro. – 4. Sintesi.

### 1. *La legislazione ecclesiastica italiana ed i suoi profili sulle congregazioni religiose*

Per una sia pure sommaria indicazione delle linee generali del diritto ecclesiastico vigente in Italia fino al Concordato del 1929, è necessario fare riferimento anche alla legislazione piemontese pre-unitaria.

Come noto, le specifiche vicende connesse al raggiungimento dell'unità politica del Paese e le modalità attraverso le quali si procedette gradatamente all'uniformazione degli istituti giuridici, evitarono significative soluzioni di continuità rispetto alla normativa vigente nel Regno di Sardegna, così da rendere più opportuno in sede storiografica l'impiego del termine felice di «modello legislativo piemontese-italiano» in materia ecclesiastica<sup>1</sup>.

Quasi contemporaneamente alla promulgazione dello Statuto albertino del '48 ed ai provvedimenti volti a garantire il

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Cfr. F. FONZI, *Le congregazioni religiose dell'Ottocento nei processi di modernizzazione delle strutture statali*, in *Chiesa e prospettive educative in Italia tra restaurazione e unificazione*, a cura di L. PAZZAGLIA, Brescia, 1994, pp. 123-149.

libero esercizio del culto<sup>2</sup>, con la legge del 25 agosto 1848, n. 777 – che escludeva dallo Stato la Compagnia di Gesù e l'ordine delle Dame del Sacro Cuore, sciogliendone le case e vietando ai membri ogni riunione, a prescindere dal numero dei partecipanti – prese avvio in Piemonte una serie di iniziative legislative volte a «sopprimerne» gli enti ecclesiastici e le corporazioni religiose in genere.

La cultura liberale e gli assetti giuridico-istituzionali che si erano venuti consolidando nei decenni successivi alla restaurazione ed all'indomani del '48 europeo, avevano conservato ed anzi in certa misura fatto proprie alcune acquisizioni tipiche della Rivoluzione francese in tema di diritti, informandone il complesso normativo in materia ecclesiastica.

In particolare, nel corso dell'800, le esigenze avvertite in tal senso dalla classe politica e sempre più, ormai, anche dall'opinione pubblica, potevano ricondursi (pur nelle inevitabili differenziazioni) a due fondamentali istanze: la prima era rappresentata dalla difesa e tutela della proprietà privata individuale, principio interpretato ed esaltato in termini assoluti come espressione e insieme pre-condizione dell'intero sistema dei diritti di cittadinanza<sup>3</sup>; la seconda, di carattere più istituzionale, riguardava il ruolo assunto dallo Stato liberale nei confronti delle minacce che l'assetto dell'istituzione ecclesiastica nelle sue diverse flessioni avrebbe potuto arrecare alla libertà individuale dei cittadini (e dei suoi stessi membri) ed allo sviluppo sociale ed economico delle singole nazioni.

Il «modello piemontese» (e quindi, successivamente, quello «piemontese-italiano») era informato a entrambe le istanze ora richiamate<sup>4</sup>. La legge del 29 maggio 1855, n. 878 stabiliva

---

<sup>2</sup> Cfr. Legge 19 settembre 1848, n. 735, che sanciva il principio secondo cui la differenza di culto non doveva formare eccezione al godimento dei diritti civili e politici.

<sup>3</sup> Cfr. G. ROCCA, *Istituti religiosi in Italia tra Otto e Novecento*, in *Clero e società nell'Italia contemporanea*, a cura di M. ROSA, Bari, 1992, pp. 207-256.

<sup>4</sup> Cfr. A.C. JEMOLO, *Chiesa e stato in Italia negli ultimi vent'anni*, Torino, 1948; *La legislazione ecclesiastica*, a cura di P.A. D'AVACK, Vicenza, 1967; D. VENERUSO, *Stato e Chiesa*, in *Bibliografia dell'età del risorgimento in onore Alberto M. Ghisalberti*, Firenze, 1972, 2, pp. 582-648; P. SCOPPOLA, *Laicismo e anticlericalismo*, in *Chiesa e religiosità in Italia dopo l'Unità (1861-1878)*. Atti

che avrebbero cessato «di esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge civile le case poste nello Stato degli Ordini religiosi, i quali non attendono alla predicazione, all'educazione ed all'assistenza degli'infermi» (art. 1). Col proposito di venire incontro alle esigenze del clero meno abbiente, si sarebbe proceduto ad una redistribuzione forzata delle risorse economiche della Chiesa. Lo Stato si limitò a garantire tale redistribuzione, senza pretendere di acquisire per sé il patrimonio, creando allo scopo un ente pubblico con amministrazione e bilancio autonomi<sup>5</sup>. Con la sottrazione alla Chiesa dei beni di manomorta si sarebbe nello stesso tempo raggiunto l'obiettivo di una più efficiente allocazione ed impiego delle risorse fondiari.

La legge del '48 e quella del '55 vennero estese in maniera non uniforme fino al 1961 nei territori degli ex Stati italiani dai governi provvisori<sup>6</sup>. Solo con le leggi 7 luglio 1866, n. 3036

---

*del quarto Convegno di storia della Chiesa*, Milano, 1973; E. PASSERIN D'ENTREVES, *Religione e politica nell'Ottocento europeo*, Roma, 1993.

<sup>5</sup> Analogamente alle leggi austriache del periodo giuseppino che avevano dato vita al «Fondo di religione», la legge prevedeva l'istituzione di una Cassa ecclesiastica, ente distinto e indipendente dalle finanze dello Stato che avrebbe avuto il compito di amministrare autonomamente il patrimonio degli enti ecclesiastici soppressi. Cfr. L. SPINELLI, *Diritto ecclesiastico*, Torino, 1976.

<sup>6</sup> I governi provvisori mantennero la medesima precedenza adottata dal Regno di Sardegna sopprimendo prima i gesuiti e successivamente (anche se solo a distanza di pochi mesi) gli altri enti ecclesiastici regolari. Facevano eccezione la Toscana e la Lombardia (dove l'ordine dei gesuiti era già stato ufficialmente soppresso nel XVIII secolo), l'Emilia, la Romagna e la Sicilia, dove la legge del '55 non trovò accoglienza e dove le soppressioni si limitarono ai soli gesuiti. In Lombardia, in forza dell'art. 16 del Trattato di Zurigo, i religiosi rimasero indisturbati. Cfr. G. MARTINA, *Soppressioni*, in *Dizionario degli istituti di perfezione (DIP)*, VIII, Roma, 1988, col. 1876. In Umbria, nelle Marche e nelle province napoletane la legge fu invece applicata estesamente sia pure con gradi diversi di esenzione e deroghe alla soppressione. Cfr. F. SCADUTO, *Congregazioni religiose*, in *Il Digesto italiano*, VII, parte prima, Torino, 1896, pp. 1115-1128; V. DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Milano, 1949, pp. 36-37.

In base alla promulgazione delle quattro leggi principali (quella piemontese del 29 maggio 1855, quella dell'Umbria dell'11 dicembre 1860, quella delle Marche del 3 gennaio 1861 e quella delle province napoletane del 17 febbraio 1861) di soppressione, furono colpiti complessivamente 13.964 enti ecclesiastici «dotati di un cumulo di beni stabili e mobili che annualmente fruttavano lire 14.936,185, e potevano valere quasi 300 milioni» (MINISTERO DI AGRICOLTU-

e 15 agosto 1867, n. 3848 venne emanata una legislazione in materia che garantiva uniformità su tutto il territorio italiano. La nuova legge, estesa nel 1873 a Roma e provincia, rivedeva la precedente, eliminandone le deroghe previste e facendo rientrare nelle disposizioni un maggior numero di enti<sup>7</sup>. Risultarono così soppressi tutti gli enti ecclesiastici, compresi quelli dediti alla predicazione, all'educazione ed all'assistenza degli infermi esclusi dalle precedenti disposizioni. La nuova legge, ispirandosi ai criteri della legge 1855 che aveva istituito la Cassa ecclesiastica, diede vita ad un nuovo ente, il Fondo per il culto, «creato a riaffermazione che lo Stato, pur ammettendo la conversione, negava l'incameramento puro e semplice dei beni della Chiesa (art. 11, 25, 37)»<sup>8</sup>. Con la legge del lu-

---

RA, INDUSTRIA E COMMERCIO. DIREZIONE DI STATISTICA, *Notizie storiche sul riordinamento della asse ecclesiastico nel Regno d'Italia*, a cura di G. C. BERTOZZI, in *Annali di statistica*, serie 2<sup>a</sup>, vol. 4, Roma, 1879, p. 16).

<sup>7</sup> L'art. 1 della legge n. 3036/1866 recitava: «Non sono più riconosciuti dallo Stato gli ordini, le corporazioni e le congregazioni religiosi regolari e secolari, ed i conservatori e ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico».

La legge 7 luglio 1866, insieme con il regolamento 21 luglio 1866, venne estesa alle province venete di nuova annessione con decreto del 28 luglio ed alla provincia di Roma con legge 19 giugno 1873, n. 1402, che esentava dalla soppressione alcuni degli enti ecclesiastici secolari soppressi dalla legge del 15 agosto 1867, ma sopprimeva tutti gli ordini religiosi, pur conservando le rappresentanze degli ordini religiosi residenti all'estero in base all'art. 2, n. 4 della legge delle guarentigie del 13 maggio 1871. Per l'estensione delle leggi di soppressione a Roma e provincia e le eccezioni previste dalla legge del 1873, cfr. V. DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 36-37. Il testo della legge ed una valutazione per gli anni immediatamente successivi in MINISTERO DI AGRICOLTURA, *Notizie storiche*, cit., pp. 167-190. Per un ampio quadro analitico della situazione a Roma e provincia, con particolare riguardo ai patrimoni degli enti religiosi e delle congregazioni, cfr. C.M. FIORENTINO, *L'inchiesta governativa del gennaio 1872 sullo stato patrimoniale delle parrocchie di Roma*, in *Rivista di Storia della Chiesa in Italia*, XLII, 1992, 2, pp. 398-482; ID., *Chiesa e Stato a Roma negli anni della Destra storica (1870-1876). Il trasferimento della capitale d'Italia e la soppressione delle corporazioni religiose*, Roma, 1997.

<sup>8</sup> L. SPINELLI, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 136.

glio 1866 vennero soppressi complessivamente 1.794 corporazioni religiose per un totale di 22.312 membri<sup>9</sup>.

La «soppressione» degli enti ecclesiastici consistette unicamente nel fatto che fu ad essi tolta la personalità giuridica, con divieto che potessero riassumerla in avvenire<sup>10</sup>. Non veniva, con ciò, negata né dichiarata illecita la possibilità di proseguire di fatto la vita comune religiosa come libera associazione. La legge non avrebbe potuto, infatti, in linea di principio vietare un tale diritto sancito dal codice civile vigente. Tale possibilità veniva anzi ad essere rafforzata dallo stesso art. 2 della legge n. 3036/1866, il quale stabiliva che «i membri degli ordini, delle corporazioni e congregazioni religiose, conservatori e riti godranno, dal giorno della pubblicazione della presente legge, del pieno esercizio di tutti i diritti civili e politici»<sup>11</sup>. Ne derivava – indirettamente – il principio per cui non poteva essere negato alcun negozio giuridico tra liberi cit-

---

<sup>9</sup> Queste le cifre indicate da Bertozzi nella sua indagine curata per conto del governo (MINISTERO DI AGRICOLTURA, *Notizie storiche*, cit., pp. 116-117). Il patrimonio immobiliare degli enti soppressi fu assoggettato a conversione in rendita pubblica al 5% in rapporto al presunto valore, quale si desumeva dall'applicazione dell'imposta di 'manomorta', e fu decurtato, tra l'altro, d'una c.d. tassa straordinaria del 30% sul capitale, che costituì una effettiva indemaniazione di circa un terzo del patrimonio ex ecclesiastico. Tale patrimonio convertito fu, nella massima parte, devoluto al Fondo per il culto (ente alle dipendenze del ministero di Grazia e giustizia) che, con la detta rendita, e con altri proventi (tra i quali una imposta progressiva speciale a suo favore, gravante gli enti ecclesiastici 'conservati' meglio provvisti, della 'quota di concorso'), ebbe, tra gli altri, il compito di sopperire, con assegni supplementari ('supplementi di congrua'), ai redditi troppo scarsi dei titolari di alcuni benefici, specie parrocchiali. Cfr. V. DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 37.

<sup>10</sup> Tale era l'intenzione del legislatore fin dalla legge del 1855, peraltro anche più esatta nell'espressione utilizzata. «L'8 maggio 1855 Rattazzi spiegò in Senato che il termine 'soppressione' impiegato nel progetto di legge del Governo doveva intendersi come sottrazione della personalità giuridica. Ma il Senato – su proposta del Des Ambrois alla quale si associò il Governo – volle sostituire alla dizione 'sono soppressi', ritenuta ambigua, la dizione 'cessano di esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge' per ribadire appunto la piena liceità dell'esistenza delle corporazioni religiose e delle loro case quali libere associazioni»: F. FONZI, *Le congregazioni religiose*, cit., n. 47, p. 147.

<sup>11</sup> Il testo della legge si trova in *Codice del Diritto pubblico ecclesiastico del Regno d'Italia*, a cura di G. SAREDO, Torino, 1887-1891, 1, pp. 128-142.

tadini, anche associati, che mirasse a provvedere i mezzi indispensabili alla conservazione di gruppi sociali, giuridicamente non illeciti, ed allo svolgimento delle loro legittime attività.

Fu in tal modo che le congregazioni religiose trovarono la via per conservare, riacquistare o acquisire *ex novo* i beni mobili e immobili necessari all'esercizio della propria attività. Proprio le libertà sancite dal diritto civile e richiamate dall'art. 2 della legge in oggetto, consentirono loro di ricorrere piuttosto agevolmente ai più diversi espedienti giuridici per aggirare la legislazione eversiva. La condizione delle associazioni religiose risultò per molti versi persino «migliore di quella voluta dal legislatore e, già qualche anno prima dei Patti Lateranensi, poteva dirsi diffusa l'idea della opportunità del loro riconoscimento giuridico»<sup>12</sup>.

L'eliminazione del riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici, associata al mantenimento dei diritti personali e quindi di associazioni non solo non ottenne un ridimensionamento delle congregazioni (molte delle quali rimasero sostanzialmente indenni<sup>13</sup>), ma ebbe la conseguenza paradossale di

---

<sup>12</sup> L. SPINELLI, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 146.

<sup>13</sup> È il caso delle Maestre Pie Venerini o delle bresciane Suore di Carità delle ss. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa che costituivano dal punto di vista giuridico delle «pie associazioni» e non degli istituti religiosi veri e propri. «La lentezza della evoluzione canonica (con un passo decisivo solo nel 1900) e l'inevitabile miopia del legislatore riuscirono favorevoli a queste suore. Alcune, come le Missionarie del Sacro Cuore fondate dalla Cabrini, intestarono i loro beni alla fondatrice e fondarono poi una società per azioni» (G. MARTINA, *Soppressioni*, cit., col. 1847). Per quanto riguarda le suore di Carità si deve registrare un importante episodio della storia dell'Istituto estremamente indicativo anche del clima di confusione nel quale le congregazioni religiose si vennero a trovare negli anni successivi alle leggi di soppressione. La mancanza di chiarezza dipendeva probabilmente proprio dall'assenza di precisi riferimenti per l'interpretazione delle obbligazioni cui queste congregazioni dovevano sottostare tanto sotto il profilo civile, quanto sotto quello canonico. L'episodio in oggetto «fu l'atto notarile del 2 marzo 1870, con il quale l'istituto, rimasto privo di personalità giuridica per effetto della legge, aderiva alla generate soppressione delle corporazioni religiose, in cui era stato compreso, costituendosi in associazione civile». Tale decisione era stata presa dalla allora superiora Madre Bosio che, confidando nell'art. 16 del Trattato di Zurigo, riteneva di conservare la disponibilità del patrimonio intestandolo alle singole suore in parti uguali fra loro. A tale deliberazione era stata indotta

consentire una vera e propria proliferazione delle associazioni religiose in forma libera, rendendone, quindi, perfino difficile il censimento<sup>14</sup>. Tale esito – che contraddiceva nei fatti le intenzioni del legislatore italiano, il quale con la legge del '66 sperava di estendere definitivamente il disposto della precedente del '55 (peraltro più compiuta, anche sotto il profilo formale) – si imporrà all'attenzione degli osservatori agli inizi del Novecento, ma si manifestò in maniera imponente sin dagli anni immediatamente successivi le leggi eversive. Nel 1872, Bonghi, notava sulla *Nuova Antologia* che «l'effetto del principio, a cui s'ispira la legislazione nostra, è stato questo, che le associazioni religiose si sono moltiplicate oltre misura, né hanno trovato un ostacolo nelle sottili disposizioni delle leggi civili, che erano state pensate per impedire questa loro moltiplicazione. [...] Il principio della libertà dell'associazioni

---

dal consiglio di alcuni consulenti amministrativi, ma senza consultarsi preventivamente con l'autorità ecclesiastica che reagì duramente esigendo una ritrattazione. Cfr. M. CARRARO, A. MASCOTTI, *L'Istituto delle sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa*, I, Milano, 1987, pp. 188-192.

<sup>14</sup> Per un quadro analitico degli sviluppi quantitativi delle congregazioni religiose in Italia nel periodo considerato, cfr. G. ROCCA, *Il nuovo modello di impegno religioso e sociale delle congregazioni religiose dell'Ottocento in area Lombarda*, in *L'opera di don Luigi Guanella. Le origini e gli sviluppi nell'area lombarda*, Como, 1988, pp. 19-59; ID., *La vita religiosa dal 1878 al 1922*, in *La Chiesa e la società industriale (1878-1922)*, a cura di E. GUERRIERO, A. ZAMBARDIERI, Cinisello Balsamo (MI), 1990, p. 137 ss.; ID., *Gli istituti religiosi*, cit.; N. RAPONI, *Congregazioni religiose e movimento cattolico*, in *Dizionario storico del movimento cattolico in Italia*, Casale Monferrato, 1997, pp. 82-96. Pur sottolineando come le soppressioni abbiano costituito in Italia un fenomeno che, nonostante le apparenze, «fu più grave di quanto si possa immaginare», Martina osserva che «la ripresa, tuttavia, fu notevole, anche negli anni immediatamente successivi alla soppressione. Di fatto, nuovi istituti continuarono a sorgere, contribuendo a modellare diversamente (almeno da un punto di vista numerico) la vita religiosa italiana che, nella maggioranza, sarà costituita da membri di istituti nuovi» (G. MARTINA, *Soppressioni*, cit., col. 1876).

Sull'applicazione effettiva delle leggi eversive cfr. P. G. CARON, *Soppressione di enti ecclesiastici*, in *Nuovissimo Digesto Italiano*, XVII, Torino, 1950, p. 900; P. SCOPPOLA, *Laicismo*, cit. Per un'analisi della situazione nel pesarese, cfr. S. GARGANO, *Manuale statistico-amministrativo della provincia di Pesaro-Urbino*, Pesaro, 1868; I. CORSINI, *La Chiesa di Pesaro e l'unificazione d'Italia. Atti del XXI convegno del Centro studi avellaniti - Marche e Umbria nell'età di Pio IX e Leone XIII*, Fonte Avellana, 1997.

religiose, congiunto con quello della diniegazione ad esse d'ogni ricognizione legale, non è adatto che a moltiplicarle oltre ogni misura, e assai più che farebbe il principio opposto che ogni comunità d'uomini o di donne deve esistere sotto forma di persona giuridica, e perciò colla partecipazione e l'assenso dello Stato, una più larga prova di ciò mi par davvero difficile il desiderare»<sup>15</sup>.

Concorreva a tale situazione, peraltro analoga a quella di altri Paesi europei<sup>16</sup>, anche la difficoltà di interpretazione ed applicazione delle leggi del '66 e del '67<sup>17</sup>, le quali necessitarono anch'esse (come tutta la legislazione ecclesiastica del tempo) di un cospicuo numero di circolari amministrative emanate dal ministero di Grazia e giustizia<sup>18</sup>.

Ma soprattutto era il contributo inequivocabilmente positivo offerto dalle congregazioni religiose ad imporre interpreta-

---

<sup>15</sup> R. BONGHI, *Le associazioni religiose e lo Stato*, in *Nuova Antologia*, XIX, 1972, pp. 66 e 70. Martina ha osservato come nell'Italia degli anni '70 dell'Ottocento si verificasse, a proposito della vita degli istituti religiosi una «duplice antinomia»: «una persistente crisi degli istituti nel loro complesso, molto anteriore alle leggi eversive, e una fioritura di iniziative costruttive e in rapida esuberante espansione; un susseguirsi di misure legislative che mirano a colpire in radice o almeno a limitare fortemente le strutture classiche di vita religiosa, e il fallimento sostanziale di queste disposizioni, o piuttosto la loro efficacia soltanto parziale, per il tentativo degli istituti di sfuggire alle maglie della legge, e, in molti casi, il ritorno sulle posizioni precedentemente possedute e solo in parte abbandonate»: G. MARTINA, *La situazione degli istituti religiosi in Italia intorno al 1870*, in *Chiesa e religiosità in Italia dopo l'Unità (1861-1878)*. *Atti del IV Convegno di storia della Chiesa*, cit., p. 194.

<sup>16</sup> In Francia si intervenne attribuendo allo Stato la facoltà di riconoscere o vietare anche la semplice associazione di persone.

<sup>17</sup> Sulla non univocità delle espressioni utilizzate nell'art. 1 della legge del 1866 rispetto al più preciso art. 1 della legge del '59 rinvio all'interessante analisi di R. BONGHI, *Le associazioni*, cit., pp. 58-61. In merito alle modalità non sempre corrette con le quali vennero applicate le leggi eversive cfr. A. BOGGIANO, *La condizione giuridica delle Congregazioni religiose in Italia*, in *La Scuola Cattolica*, ottobre 1906, pp. 5-7. Per un bilancio più obiettivo delle effettive modalità con le quali vennero condotte le liquidazioni dell'asse ecclesiastico, cfr. G. MARTINA, *Soppressioni*, cit., col. 1872.

<sup>18</sup> Dal 1861 al 1878 il ministero emanò ben 132 circolari amministrative. Cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, *Legislazione italiana e vita della Chiesa*, in *Chiesa e religiosità in Italia dopo l'Unità (1861-1878)*. *Atti del IV Convegno di storia della Chiesa*, cit., p. 109.



zioni ed applicazioni della legge che risultavano incoerenti con il disposto originario. Lo stesso «modello piemontese-italiano» escludeva la possibilità di esistenza di ordini e congregazioni come tali, ma, di contro, non negava l'evidenza delle opere da esse svolte, giungendo in alcuni casi (non senza qualche ambiguità) a riconoscerne formalmente l'esistenza sul piano della stessa disciplina giuridica: si prenda ad esempio il decreto del 17 maggio 1883, n. 1348 in materia di personale delle carceri, nel cui testo vengono espressamente citate le Suore di Carità<sup>19</sup>.

## *2. Le soluzioni adottate dalle congregazioni*

Il problema che dovettero affrontare tutte le congregazioni soppresse consisteva nella necessità di individuare espedienti tecnico-giuridici formalmente ineccepibili e sostanzialmente sostenibili in grado di permettere loro di conservare il patrimonio di cui disponevano. Nello specifico, persa la personalità, diventava impossibile legare o donare direttamente alla singola congregazione, così come era impedito ai singoli suoi membri spogliarsi dei patrimoni personali conferendoli all'ordine di appartenenza.

Semplificando quanto nella disciplina giuridica e nella realtà si presentava ben più articolato e complesso, si può affermare che le soluzioni tecniche poste in atto dalle congregazioni soppresse possano essere sinteticamente ricondotte a tre tipologie tra loro in parte complementari.

La prima fa riferimento all'istituto della fiducia o della interposta persona. In tale sistema il testatore o il donante attribuiva il bene mobile o immobile ad una singola persona con la quale veniva («in fiducia», appunto) ad accordarsi perché questa concedesse l'usufrutto del bene alla associazione religiosa. Può essere fatta rientrare in questa categoria anche

---

<sup>19</sup> Cfr. F. SCHIAPPOLI, *Diritto ecclesiastico vigente in Francia*, II, *Regolari: Ordini e Congregazioni religiose*, Torino, 1893, cit. in F. FONZI, *Le congregazioni religiose dell'Ottocento*, cit., p. 139.

l'intestazione dei beni a singoli membri della congregazione o al fondatore della stessa. È il caso, ad esempio, di don Bosco, che sino alla sua morte risultava intestatario di quasi tutti gli immobili dei salesiani<sup>20</sup>.

Il sistema della persona interposta venne a lungo discusso dalla dottrina del tempo, divisa tra l'opinione di chi riteneva si potesse attribuire alle congregazioni religiose, in quanto soppresse, la denominazione di persone «incapaci» e quanti invece, proprio in quanto queste erano state soppresse e quindi formalmente inesistenti, negavano la possibilità logica di attribuire loro tale incapacità. Nel primo caso il ricorso all'interposta persona si sarebbe configurato come «frode» alla legge e quindi la congregazione non avrebbe potuto usufruire dei beni. La questione delle cosiddette «frodie pie» costituisce un capitolo della storia del diritto ecclesiastico italiano post-unitario; la discussione che interessò gli ecclesiastici dalla fine del secolo fino al 1929 sta a dimostrare la diffusione che trovarono queste soluzioni di fatto messe in atto dalle associazioni religiose<sup>21</sup>. A suffragare l'una o l'altra tesi in ordine alla legittimità dell'interposta persona, stavano, peraltro (oltre ad una legislazione in merito meno precisa di quella di altri Paesi come la Francia<sup>22</sup>) sentenze diverse ed opposte delle corti che ven-

---

<sup>20</sup> Cfr. G. MARTINA, *Gli istituti religiosi*, cit., p. 240.

<sup>21</sup> Per una rassegna bibliografica completa cfr. V. DEL GIUDICE, *Manuale di Diritto ecclesiastico*, Milano, 1959, p. 414; A. BERTOLA, *Frodie pie*, in *Nuovo Digesto italiano*, VI, Torino, 1938, pp. 136-144 e bibliografia citata.

<sup>22</sup> «Nel diritto italiano, informato al codice albertino, non si è dichiarato nullo il testamento in cui si accenni alla fiducia [...] nel diritto francese [...] si ritiene nullo lo stesso testamento se risulta o dalle parole del disponente o da altri elementi che l'erede scritto è solo apparente» (V. SIMONCELLI, *La frode pia*, Napoli, 1899, p. 4). In Francia, inoltre, con l'art. 17 della legge del 1° luglio 1901 si venne ad integrare il precedente codice napoleonico con una disposizione che sanciva la presunzione di interposizione a carico dei religiosi, la possibilità, cioè, di annullare disposizioni testamentarie o lasciti formalmente intestati a singole persone ma il cui beneficio era in realtà una congregazione religiosa. Per un interessante confronto tra la legislazione ecclesiastica italiana e quella francese cfr. F. RUFFINI, *Corso di diritto ecclesiastico italiano. La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Torino, 1924, p. 57.

nero a pronunciarsi ora in un senso ora nell'altro<sup>23</sup>. Proprio i vari pronunciamenti giurisprudenziali e la discussione della dottrina<sup>24</sup> fanno ritenere che questo istituto ed altri espedienti giuridici come quelli di seguito indicati avessero trovato largo impiego da parte dalle congregazioni<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Tale forma di convenzione fu dichiarata valida dalla Corte di Appello di Genova il 13 dicembre 1898. Cfr. G.B. TENDI, *Su alcune farne di acquisto per parte dei membri deve soppressa corporazioni religiose*, Firenze, 1902, p. 13. Contro la capacità giuridica delle associazioni religiose di succedere si pronunciò invece la Cassazione di Roma il 23 marzo del 1908; un anno dopo la stessa Corte introduceva con riferimento alla precedente sentenza una distinzione – non secondaria – tra l'ente religioso costituito dalle persone dei religiosi (che non ha capacità) ed i monaci quali cittadini liberamente riuniti per vivere in una data forma religiosa (e quindi capaci di acquistare ricevere per testamento); cfr. F. PASSANI, *L'interposta persona nei riguardi della capacità di succedere delle associazioni religiose*, in *Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie*, L, 1909, pp. 48-52. Per una panoramica delle sentenze ed una approfondita analisi (che conclude in senso positivo), cfr. C.F. GABBA, *Validità delle donazioni e dei lasciti fatti per interposta persona a comunità o associazioni religiose esistenti di fatto*, in *Foro italiano*, XXVII, 1902, coll. 1386-1396 (con ampia bibliografia sul dibattito della dottrina e sulla giurisprudenza a col. 1387). Significativamente, nonostante il contrasto con la dottrina, la maggioranza della giurisprudenza, sulla base dell'art. 829 del codice civile e dell'art. 28 della legge 19 giugno 1873, si pronunciò «per l'illiceità e la nullità delle disposizioni e degli atti posti in essere in frode delle incapacità stabilite per gli enti ecclesiastici» (F. MARGIOTTA BROGLIO, *Legislazione italiana*, cit., p. 102); per una critica alla «sorda lotta contro le associazioni religiose» da parte del potere giudiziario e per una esposizione del dibattito sulla capacità giuridica delle associazioni religiose, cfr. F. PASSANI, *Le istituzioni fiduciarie nel Diritto civile italiano e la capacità a succedere delle associazioni religiose*, in *Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie*, XLIX, 1909, pp. 342-378.

<sup>24</sup> In particolare nei primi anni del Novecento quando si venne espressamente a richiedere un nuovo e chiarificatore intervento legislativo in proposito. Cfr. F. RUFFINI, *Corso di diritto ecclesiastico*, cit.; A. BOGGIANO PICO, *La condizione giuridica delle congregazioni religiose in Italia*, in *La scuola cattolica*, ottobre 1906.

<sup>25</sup> A Milano, secondo una pubblicazione anticlericale, nel 1910, diverse «case conventizie» femminili recavano l'intestazione nominale. Le stesse Suore di Carità «della venerabile Capitani [sic] avevano come riferimento tale Cappellini Maria e le sorelle Bosio». La stessa fonte contiene un elenco di altre 15 istituzioni: «Due Benedettine (Harvin Adriana e consorti). Dame del Cenacolo (Signora De La Taielle). Canossiane (tutte una serie per ciascuna casa: Giardini Angela, Perego Rosa, Tomaghi Anna). Orsoline claustrali (Toia Beattice). Pie Signore Riparatrici di Nazareth (Bono Carolina, Nazzari sorel-

La seconda soluzione – secondo il Boggiano «il sistema più noto e largamente praticato non solo all'estero, ma pure in Italia»<sup>26</sup> – è la cosiddetta tontina o associazione tontinaria. In questo caso più persone acquistano congiuntamente un immobile per goderne insieme, con dichiarazione che le quote dei morienti si accresceranno al superstite<sup>27</sup>.

Un interessante opuscolo polemico pubblicato da un gruppo anticlericale romano nel 1910 cita uno schema di contratto sul modello della tontina, appositamente adattato, stipulato il 20 ottobre 1899 dai Josephites de Belgique de Grammont: «Si è convenuto espressamente tra gli acquirenti e comproprietari, che ciascuno il quale verrà a premorire, per il solo fatto della sua morte perderà tutti i diritti di proprietà ai beni di cui sopra, non altrimenti che i suoi eredi o aventi diritto, e che la parte del premorto andrà ad aumentare quella dei sopravvivenenti, per modo che l'ultimo sopravvivenente tra essi sarà il solo proprietario, restando i diritti di ciascuno subordinati alla fortuna della sopravvivenza. Se uno dei nove compratori verrà a

---

le, Amaboldi Angela, ecc.). Religiose del Buon Pastore (Gabbiate Bambina). Suore Casa di Betlem (Castelletti sorelle). Suore Maria Consolatrice (Rava Angela). Figlie della Carità di S. Vincenzo (Guonella don Luigi e consorti). Suore di Maria della Provvidenza (Lo stesso e in due stabili diversi). Tipico il possesso di notori aristocratici clericali: Suore di Carità di Vercelli, Casa di Milano, via Vittoria (Lurani, Cemuschi Agostino). Suore di S. Elisabetta, Via Cappuccio, 18 (gli stessi). Compagnia di Gesù, Corso Porta Nuova, 7 (Società Gallarati Scotti)»: GHM (i.e. G. MERLONI), *Le congregazioni religiose. Quel che si è fatto – quel che resta da fare*, Roma, 1910, p. 101.

<sup>26</sup> A. BOGGIANO, *La condizione giuridica*, cit., p. 13.

<sup>27</sup> La Corte di Appello di Genova l'8 dicembre 1898 si è pronunciata per la legittimità di tale formula; cfr. G.B. TENDI, *Su alcune forme di acquisto per parte dei membri delle sopresse corporazioni religiose*, Firenze, 1902, p. 6. In origine il sistema della tontina (dal nome del suo inventore, l'italiano Tonti, sec. XVII) consisteva in una pubblica sottoscrizione aperta dallo Stato che istituita tra i sottoscrittori una società di mutua assicurazione. Sul capitale versato veniva maturata una rendita che lo Stato si impegnava a corrispondere, alla scadenza di un certo termine convenuto, ai sopravvissuti e, successivamente – accresciuta delle quote vacanti – ai superstiti fino alla sopravvivenza dell'ultimo. In tal modo il capitale andava tutto allo Stato che si assumeva l'onere della rendita fino alla morte dell'ultimo superstite. Cfr. G. DE SANTIS, *Tontine*, in *Il Digesto italiano*, XXIII, parte prima, Torino, 1925, pp. 1555-1565. Sull'utilizzo delle tontine cfr. C. SAGNON, *Consultazioni legati per alleviare gli Ordini religiosi dall'enorme cassa di successione*, Roma, 1899.

lasciare volontariamente l'associazione di cui fa parte, la sua porzione spetta di pieno diritto ai cointeressati, e ciò mediante il corrispettivo prezzo convenuto fin d'ora di 9.200 franchi»<sup>28</sup>.

Anche in Italia nel giro di pochi anni si consolidarono e si diffusero alcuni schemi analoghi applicati anche ai beni immobili. Spesso, infatti, le tipologie di soluzioni giuridiche indicate in questa sede si trovarono a venire utilizzate insieme. Nelle varianti concrete delle forme tontinarie venivano così a configurarsi anche il sistema dell'interposta persona e, quindi, di nuovo l'ipotesi di «frode pia». Tra i casi di impiego della tontina da parte di congregazioni religiose, è noto e studiato quello adottato sul finire del secolo dalle Maestre Pie di Rimini per il mantenimento dei possessi fondiari della congregazione: «Più persone (di solito delle consorelle) diventavano titolari di un bene in comunione. Le quote spettanti a ciascuna cointestataria non erano sempre uguali e si tendeva ad attribuire la porzione più consistente alle religiose con maggiore responsabilità all'interno dell'istituzione o a quelle più giovani. Lo scopo del 'camuffamento' o della 'frode pia' non era naturalmente quello di conferire dei beni a poche consorelle a scapito di altre: le titolari, come semplici prestanome, erano chiamate a garantire la perpetuità del possesso nel nome della congregazione. E, perché vi fosse una continuità nel tempo a tutto vantaggio dell'associazione, si disponeva che le consorelle ormai avanti negli anni provvedessero al trasferimento delle loro quote a favore di altre religiose, più giovani, e quindi adatte ad assicurare il mantenimento della proprietà nelle forme volute e sempre a vantaggio esclusivo della congregazione»<sup>29</sup>.

La terza soluzione può essere considerata una specializzazione della seconda: la società per azioni. L'opuscolo sopra citato ritiene tale soluzione sia stata adottata per primi dai ge-

---

<sup>28</sup> GIM (i.e. G. MERLONI), *Le congregazioni religiose. Quel che si è fatto – quel che resta da fare*, cit., p. 68.

<sup>29</sup> I. RINALDI, *I beni fondiari di due congregazioni religiose femminili. Le Orsoline di Piacenza e le Maestre Pie Venerini*, in *La proprietà fondiaria in Emilia-Romagna*, IV, *Storie di patrimoni territoriali*, Bologna, 1984, pp. 121-184.

suiti belgi che costituirono a Tournai fin dal 1854 una società per azioni nominali, la quale recava il vantaggio di impedire l'intromissione nella società di estranei e di cedere le azioni per girata a favore di altri, fermo restando il controllo del consiglio di amministrazione, naturalmente composto di gesuiti. La creazione di società anonime, civili e commerciali, modificava l'essenza giuridica stessa della congregazione, non più associazione di diritto pubblico, ma società ai termini degli artt. 1697 e 1736 del codice civile<sup>30</sup>. In alcuni casi «si creano delle società immobiliari, che detenevano i beni dell'istituto, o ancora delle società per azioni (il cui presidente e azionisti erano ovviamente tutti o quasi tutti i membri dell'istituto); o si fondarono addirittura piccole banche sia per promuovere lo sviluppo di opere sociali (asili, scuole, ecc.) sia per sovvenzionare le iniziative dell'istituto»<sup>31</sup>.

Non è agevole stabilire quali delle numerose congregazioni religiose utilizzò questo o quell'espedito. Né è illogico presumere che in molti casi venissero adottate più soluzioni contemporaneamente, o ulteriori varianti rispetto a quelle ora indicate. Rimane però certo che ai primi del '900 quelle prospettate erano le tipologie di soluzione esistenti.

A confermare tale convinzione concorrono alcune disposizioni adottate in proposito dalla «Associazione italiana per la tutela giuridica degli interessi religiosi» nel 1904 e nel 1909. L'associazione non era altro che la «Sezione giuridica per la difesa degli interessi religiosi» costituitasi sotto nuovo nome dopo lo scioglimento dell'Opera dei congressi ed alla quale aderiva un qualificato numero di avvocati e giuristi cattolici. Nelle adunanze del 7 ottobre, 29 dicembre 1904 e 20 gennaio 1909 venne discusso proprio dell'assetto e della difesa dei patrimoni delle congregazioni religiose di fronte ai pericoli paventati di una interpretazione estensiva delle leggi allora vigenti cui si è fatto sopra riferimento, ed al timore della promulgazione di nuove più efficaci disposizioni legislative. Nella

---

<sup>30</sup> GIM (i.e. G. MERLONI), *Le congregazioni*, cit., pp. 69-73.

<sup>31</sup> G. ROCCA, *Istituti religiosi in Italia*, cit., p. 238.

comprensibile assenza di precise indicazioni emanate in merito dalla Santa Sede, i suggerimenti che l'Associazione avanzò nel 1904 e ripropose cinque anni più tardi, costituiscono un documento con un alto grado di ufficialità relativa e quindi un elemento di conoscenza importante, se si considera, tra l'altro, che i membri della associazione provenivano da diverse regioni della Penisola e che della stessa Associazione facevano parte importanti membri della gerarchia cattolica. Le indicazioni offerte alle congregazioni per fare fronte alle eventuali interpretazioni restrittive delle leggi o a nuovi pericolosi procedimenti legislativi risultavano essere le seguenti: «a) la eliminazione delle forme tontinarie e l'adozione delle intestazioni individuali od in comunione; b) la revisione delle intestazioni attuali in modo che gli intestati abbiano la capacità economica di possedere; c) la misurata e graduale smobilitazione della proprietà sia mediante vendita, sia mediante mutui ipotecari da contrarsi con istituti pubblici; d) la trasmissione per atti di ultima volontà preferibilmente a persone che abbiano il possesso di stato laicale, salvo le debite garanzie; e) e che si suggerisca la costituzione di società anonime per la compera, la gestione, la rivendita e la costruzione di stabili ad uso civile, nelle quali le pie associazioni possano conferire i loro capitali immobili e mobili da convertirsi in titoli al portatore»<sup>32</sup>.

### 3. *Il caso di Pesaro*

La provincia ex pontificia delle Marche, annessa al Regno a seguito del plebiscito del 5 novembre 1860<sup>33</sup>, fu oggetto delle leggi eversive piemontesi<sup>34</sup> nelle diverse evoluzioni tempo-

---

<sup>32</sup> *Civiltà Cattolica*, 1906, I, p. 365.

<sup>33</sup> Il decreto di annessione delle Marche al Regno d'Italia è del 17 dicembre 1860, mentre con il decreto del 30 dicembre 1860 veniva esteso alle Marche lo Statuto albertino.

<sup>34</sup> Insieme alla legge 29 maggio 1855, n. 878, veniva esteso anche il decreto luogotenenziale n. 777 del 25 agosto 1848.

rali, in relazione al decreto commissariale Valerio del 3 gennaio 1861, n. 705<sup>35</sup>.

Il Re Vittorio Emanuele, con decreto reale del 12 settembre 1860, aveva nominato Regio Commissario generale straordinario per le Marche Lorenzo Valerio<sup>36</sup>, già governatore della provincia di Como<sup>37</sup>. Il Commissario agì nella piena volontà di rispettare il ruolo assegnatogli e le competenze ad esso collegate, nel favorire una transizione ordinata verso la nuova fase politica. La necessità di favorire un passaggio verso l'unità, per procedere gradatamente verso una uniformità politica e normativa con il resto del territorio nazionale, creò una certa iniziale ritrosia nel mettere in campo azioni isolate e locali che potessero accentuare lo stato di straordinarietà e di provvisorietà. Il Commissario alla fine del 1860 veniva vivamente sollecitato dal governo di Torino e dalle rappresentanze delle zone limitrofe<sup>38</sup>, a intervenire sulla soppressione delle corporazioni religiose e sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico. In questa atmosfera fu prodotto il decreto commissariale n. 705<sup>39</sup>.

---

<sup>35</sup> Decreto commissariale n. 705 del 3 gennaio 1861, «di soppressione di Corporazioni religiose, Abbazie, Collegiate».

<sup>36</sup> Le funzioni di plenipotenziario furono esercitate dal 12 settembre 1860 al 18 gennaio 1861.

<sup>37</sup> Cfr. M. POLVERARI, *Lo stato liberale nelle Marche. Il Commissario Valerio*, Ancona, 1978.

<sup>38</sup> Il Commissario umbro Pepoli aveva già firmato il decreto di soppressione l'11 dicembre 1860, mentre le provincie continentali dell'ex Regno di Napoli furono destinatarie di un provvedimento analogo solo il 17 febbraio 1861.

<sup>39</sup> Il decreto all'art. 1 disponeva: «tutte le Corporazioni e gli stabilimenti di qualsivoglia genere degli Ordini Monastici e delle Corporazioni regolari o secolari esistenti nelle Provincie amministrare da questo Regio Commissario Generale sono soppresse. Sono eccettuate: 1. Le Suore di Carità, 2. Le Suore di San Vincenzo, 3. I Missionari detti Lazzaristi, 4. I Padri Scolopi, 5. I Fate-bene-Fratelli, 6. I camaldolesi del Monte Catria [...]. Art. 2. Sono parimenti soppressi: 1. I Capitoli delle Chiese Collegiate, 2. I benefici semplici, le Cappellanie ecclesiastiche, e le Abbazie non aventi attualmente esercizio di giurisdizione di cura d'anime, 3. Le Cappellanie Laicali, 4. Le istituzioni designate con nome generico di fondazioni o legati pii, patrimoni ecclesiastici e simili, quando abbiano un reddito eccedente l'ammontare dell'adempimento dei pesi che vi sono inerenti». Il documento richiamava il decreto del



Il decreto, intervenuto in modo netto e risoluto verso gli ordini e le congregazioni religiose, le case e i beni ed esse appartenenti, tuttavia permetteva alle religiose di tutti gli ordini e ai religiosi di ordini non possidenti o mendicanti, di continuare a fare vita in comune nella casa occupata, con comunicazione «all’Autorità politica locale»<sup>40</sup>, pur con il divieto di acquisire nuovi postulanti.

Inoltre, se la comunità si fosse ritrovata con un numero inferiore a 6 unità si sarebbe dovuto procedere con l'accorpamento presso un'altra casa<sup>41</sup>.

Il decreto applicato all'ambiente pesarese trovava una realtà già colpita dai provvedimenti precedenti. Infatti, se alla fine del XVII secolo il territorio di Pesaro vedeva la presenza di quattro ordini religiosi femminili, le Serve di Maria, con un convento insieme alla chiesa, le Benedettine, con convento e chiesa, le Clarisse, con convento e annessa chiesa e infine le Domenicane, con il solo convento, gli ultimi due ordini, quello delle Clarisse e delle Domenicane, non erano più presenti all'epoca del Commissario Valerio, in quanto le aderenti erano già state allontanate nel 1812, durante il periodo napoleonico.

Pertanto solo le Serve di Maria e le Clarisse furono oggetto dei provvedimenti contenuti dalle leggi eversive commissariali e statali. In particolare le prime a seguito del decreto Valerio n. 705, in base all'art. 5, come ordine mendicante, optarono per restare a fare vita comune, anche se i loro beni mobili e immobili furono comunque incamerati<sup>42</sup>.

Le vicende delle Benedettine, pur identica nelle intenzioni alle consorelle di restare nel Monastero, si scontrarono con il

---

governo italiano del 7 maggio 1810 sulla soppressione delle corporazioni religiose nelle Marche.

<sup>40</sup> Così prevedeva l'art. 5 del decreto n. 705.

<sup>41</sup> La legge n. 3036 del 6 luglio 1866 aveva lasciato questa facoltà ai soli ordini femminili.

<sup>42</sup> Con la legge 21 agosto 1862, n. 794, venivano trasferiti al demanio i beni immobili espropriati alla Chiesa e già assegnati alla Cassa ecclesiastica. Nel nuovo criterio introdotto, alla Cassa sarebbero spettati solo i beni mobili, i beni immobili sarebbero stati incamerati dal demanio e lo Stato avrebbe garantito una rendita del 5% alla Cassa per compensare il mancato incameramento.

decreto commissariale n. 815 del 1861<sup>43</sup>, il quale assegnava direttamente ai comuni e alle province 31 edifici delle soppresses corporazioni religiose per destinarli ad usi di pubblica utilità. In questa fase, le monache espulse, in alternativa alla secolarizzazione, decisero di essere trasferite ad altro convento; ma in pochi anni tutte lasciarono il territorio pesarese.

Sul fronte degli ordini maschili<sup>44</sup>, alla data di emissione del decreto n. 705, erano presenti a Pesaro gli Agostiniani, i Minori Francescani, i Paolotti, i Camaldolesi, i Filippini, i Capuccini, i Domenicani, i Servi di Maria, i Minori Conventuali, i Girolomini. Fonte editoriale<sup>45</sup> indica che nel mese di gennaio 1861 furono espulsi in ordine di tempo i Camaldolesi, i Paolotti, i Domenicani, i Filippini, i Girolomini, gli Agostiniani, i Serviti e, infine, i Conventuali.

I Frati Minori, in quanto ordine mendicante, erano ricompresi tra le tipologie che potevano continuare a svolgere vita in comune nella struttura di appartenenza. Tuttavia, i loro desideri si scontrarono con le intenzioni dell'autorità comunale la quale, considerata la posizione centrale del convento di San Giovanni e l'ampia metratura disponibile, aveva già in serbo di destinare il plesso ad uso militare, e conseguentemente dispose il trasferimento forzato dei monaci presso il convento dei Paolotti il 28 giugno 1862<sup>46</sup>.

Nella città marchigiana, le disposizioni della normativa vigente, affiancate da un atteggiamento delle autorità civili poco inclini a considerare i *desiderata* espressi dalle autorità religiose per voce del Vescovo, avevano favorito la creazione di un clima di tensione, in grado di produrre una evidente

---

<sup>43</sup> Il decreto faceva seguito alle indicazioni contenute nel decreto n. 705 del 1861, il quale all'art. 3, comma 2, stabiliva che «sono assegnate fin d'ora numero trentuno fabbricati attualmente addetti all'uso di Conventi in proprietà assoluta ai Comuni delle Marche che verranno indicati con apposito Decreto».

<sup>44</sup> A Pesaro i gesuiti erano assenti da tempo, le ultime notizie sulla loro presenza presso Villa Imperiale risalgono al 1806. Cfr. G. CALEGARI, *Frammenti di storie intorno a un quadro ritrovato*, in *Frammenti*, 4, Pesaro, 1999.

<sup>45</sup> *Civiltà Cattolica*, novembre 1961.

<sup>46</sup> L'atto di cessione del convento al municipio di Pesaro da parte dell'amministrazione del Fondo per il culto avviene nel dicembre 1867.

spaccatura tra le autorità spirituali e temporali. Il decreto del Commissario Valerio e l'atteggiamento assunto dalle autorità locali, inasprendo oltremodo la condizione degli ordini e delle congregazioni religiose, aveva anticipato una condizione che vedrà la luce solo nel 1866, riducendo drasticamente i tempi per cercare di improntare e di attivare modalità di salvaguardia dell'asse ecclesiastico. Inoltre, la previsione decretale di trasferire la proprietà di 31 conventi al comune per adibire gli spazi ad attività e servizi di pubblica utilità, determinò un ulteriore aggravio della situazione. In questo quadro, va rilevato come dopo appena undici mesi dell'entrata in vigore del decreto n. 705, il comune si attivava per avviare la pratica di acquisto di sette conventi<sup>47</sup> dalla Cassa ecclesiastica.

Gli interventi nazionali del 1866 e 1867 costituivano un tentativo di promuovere e affermare una disciplina uniforme sul piano nazionale, tuttavia i provvedimenti applicati nel territorio pesarese trovavano già un contesto ben avviato sul fronte delle azioni intraprese nei confronti delle congregazioni, delle corporazioni e degli ordini. Va segnalato, infine, l'espresso richiamo operato dall'art. 38 della legge n. 3036/1866 al decreto Valerio 1861<sup>48</sup>, segno evidente di come le Marche diventavano nuovo punto di riferimento per le politiche applicate a livello centrale.

---

<sup>47</sup> Il consiglio comunale nella seduta del 5 dicembre 1861 aveva deliberato di avanzare alla Cassa ecclesiastica formale domanda per l'acquisto di sette conventi degli ordini religiosi soppressi. Cfr. *Archivio Storico Comunale di Pesaro, Atti del Consiglio dal 16 maggio 1861 al 21 gennaio 1862*, verbale del 5 dicembre 1861.

<sup>48</sup> L'art. 38 legge n. 3036/1866 stabiliva che «sono mantenuti nelle antiche provincie la legge 29 maggio n. 878, nelle Marche il decreto 3 maggio 1861, n. 705, nell'Umbria il decreto 11 dicembre 1860, n. 168 e nelle provincie napoletane il decreto 17 febbraio 1861, nelle disposizioni che non sono contrarie alla presente legge». La legge 3 agosto 1862 subordinava le Opere Pie al controllo del governo. La situazione non cambiava nelle Marche, le quali erano già state oggetto di un provvedimento simile con il decreto commissariale n. 142 del 24 ottobre 1860.

#### 4. Sintesi

Il quadro che emerge dai documenti conferma l'impressione che nella realtà quotidiana e locale la legge abbia trovato piena applicazione, con soppressioni definitive, in controtendenza rispetto al fenomeno legato alla proliferazione dell'associazionismo religioso in forma libera in ambito nazionale. Anche il ricorso a soluzioni tecniche capaci di salvaguardare il patrimonio o parte dello stesso degli enti soppressi, non sembra trovare nel territorio di Pesaro particolare diffusione e adozione.

Il Commissario Valerio seppe scegliere bene i tempi e le modalità di intervento, anche sul fronte delle categorie ecclesiali interessate dai provvedimenti, nel valutare e soppesare le forti opposizioni che giungevano dalla Curia, a tutto favore delle istituzioni locali.

In questo clima di tensione, tuttavia, non mancarono tentativi ed espedienti per tentare di eludere le norme: prova ne è la circolare del 1865 emanata dalla Prefettura di Pesaro e indirizzata ai sindaci della provincia, nella quale li si esortava ad adottare gli strumenti più adeguati al fine di aumentare i controlli per «impedire o riparare a dolorose sottrazioni e disperdimenti dell'asse ecclesiastico»<sup>49</sup>.

L'indirizzo intrapreso dagli eventi storici e l'impronta lasciata dalla legislazione eversiva sul fronte delle disponibilità dei beni, induce a dare ragione della destinazione avuta dai beni oggetti di perquisizione. In particolare, verranno rilevati i fabbricati degli enti soppressi oggetto di acquisto da parte del comune<sup>50</sup>, insieme al convento di San Giovanni. I sette conventi monastici delle corporazioni religiose incamerati dalla Cassa ecclesiastica erano tutti dotati di chiesa e appartenevano ai Padri Minori Conventuali di San Francesco, ai Padri Domenicani, ai Monaci Camaldolesi di Santa Maria degli An-

---

<sup>49</sup> Circolare n. 36-8611 del 4 novembre 1865, in *Bollettino di Prefettura della Provincia di Pesaro-Urbino anno 1865*.

<sup>50</sup> *Archivio Diocesano di Pesaro. Documenti vescovo Clemente Fares (1857-1896)*, Fascicolo 6, cartella 16 - Vendita dei sette conventi soppressi e 17 - Chiese dei soppressi ordini religiosi.

geli, ai Padri Filippini, ai Padri Minimi o Paolotti di San Francesco di Paola, ai Padri Agostiniani di Valmanente e ai Padri Girolimini del San Bartolo.

Nella ricostruzione delle destinazioni che assunsero i vari insediamenti, nel primo periodo del loro acquisto e poi successivamente, emerge un'attenta applicazione del concetto di utilità sociale impiegato ai beni, istituzionalmente destinati ad un uso sociale, di forte impatto. L'uso pubblico del bene trovò manifestazione come sede della magistratura giudiziaria, caserma militare, distretto militare, ufficio postale, carcere minorile, bagno penale, conservatorio musicale, palestra, asilo e scuola elementare. In questo percorso di cambiamento di destinazione d'uso, l'immobile venne impegnato completamente nelle nuove funzioni, non solo dunque il convento, e la sagrestia ove presente, ma la stessa chiesa. Indubbiamente il fervore che caratterizzò la partecipazione comunale, desiderosa di rispettare pienamente le indicazioni di destinazione contenute nel decreto commissariale di riferimento, il n. 815/1961, venne ad essere chiaramente trasfuso anche nelle azioni, con un carico e un vincolo sull'intero bene, a dimostrazione del potere impositivo e della libertà dell'amministrazione locale.

Diversa sorte fu riservata invece a quegli immobili che vennero ceduti nelle mani di privati, come il convento di San Nicola o quello di San Bartolo, per i quali la cessione interessò solo il convento, permettendo alla chiesa di mantenere l'ordinaria officatura.

Il convento di San Giovanni, infine, ceduto al municipio di Pesaro nel 1867, per uso di quartier generale militare, manteneva comunque aperta la chiesa per l'officiatura, ma con precise indicazioni sul soggetto incaricato<sup>51</sup>. Un caso che si di-

---

<sup>51</sup> Nel verbale di cessione si giustificava la consegna al municipio di tutti gli arredi sacri occorrenti per l'officiatura, trovandosi con la chiesa «annessa al chiostro presentemente aperta al culto» e si indicava che «il religioso che la Giunta Municipale destinerà per l'officiatura di detta Chiesa, debba vestire l'abito di prete secolare, come è espressamente vietato che nel ceduto chiostro possano ricoverarsi altri religiosi, pena la risoluzione di diritto della presente cessione»: C. ORTOLANI, *Il mio bel San Giovanni*, Pesaro, 1930; G. GUIDELLI, *Le leggi everse a Pesaro* (tesi di laurea A.A 1999/2000), coll. T 06.

stinse, indubbiamente dipeso da convenienze politiche rispetto al mantenimento attivo di un luogo di culto per la comunità del centro città. L'atteggiamento adottato evidenziava la piena discrezionalità dell'autorità politica nel mantenere attivo o sopprimere le strutture ecclesiastiche, spesso senza neppure un ordine di azione chiaro, condiviso e pianificato per lo stesso territorio.

**ALBERTO FABBRI, Note sul profilo giuridico delle congregazioni religiose in Italia e titolarità del possesso dei beni tra Otto e Novecento. La situazione a Pesaro**

Il contributo intende cogliere le modalità di tutela adottate dalle congregazioni religiose a seguito dell'applicazione delle leggi eversive per conservare, riacquisire o acquisire *ex novo* i beni immobili o mobili necessari all'esercizio delle proprie attività: in particolare l'istituto della fiducia, l'associazione tontinaria e la società per azioni.

L'analisi della situazione a Pesaro rappresenta uno spaccato storico di notevole rilievo per le politiche adottate e per gli effetti prodotti dalle leggi eversive e dai decreti correlati.

**Parole chiave:** leggi eversive, Pesaro, congregazioni.

**ALBERTO FABBRI, Notes on the juridical profile of religious congregations in Italy and ownership of the possession of assets between the 19<sup>th</sup> and 20<sup>th</sup> centuries. The situation in Pesaro**

The contribution intends to study the methods of protection adopted by religious congregations following the application of the subversive laws to conserve, reacquire or acquire *ex novo* immovable or movable properties necessary for their activities: in particular the institution of trust, the 'tontinaria' association and the joint stock company.

The analysis of the situation in Pesaro represents a historical cross-section of considerable importance for the policies implemented and for the effects produced by the subversive laws and related decrees.

**Key words:** subversive laws, Pesaro, congregations.